

**Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovani***Ufficio Cultura e Turismo**via Orfane, 13 | 38122 Trento*

tel. 0461 884287 | fax 0461 884386

servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it

ufficio.culturaturismo@comune.trento.it

*Orario di apertura al pubblico:**dal lunedì al venerdì: 8³⁰-12⁰⁰***COMUNE DI TRENTO**

Trento, 17 dicembre 2018

Prot. n. C_L378|S028|_____

DISCIPLINARE DI GARA

Con determinazione del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovani di data 14.12.2018 n. 28/127, il Comune di Trento ha indetto la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Ostello della gioventù "Giovane Europa" di Trento.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 6, 9, 16, 17 e 28 della L.P. 2 marzo 2016 n. 2 e s.m. – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. 2/2016), degli artt. 18 e 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. – Legge sui contratti e sui beni provinciali (in seguito L.P. 23/1990) e della parte III del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

**Gara telematica: 76294
CIG n. 7730437E68**

Valore della concessione annuo: euro 320.000,00**Base d'asta canone annuo: euro 55.000,00****Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 16 gennaio 2019 - ore 12.00****Scadenza richiesta chiarimenti: 4 gennaio 2019 - ore 12.00****Scadenza richiesta di sopralluogo: 27 dicembre 2018****Scadenza effettuazione sopralluogo: 4 gennaio 2019****Prima seduta pubblica di gara: 17 gennaio 2019 - ore 8:30 presso la sala riunioni al VI piano (lato A) degli uffici comunali di via del Brennero, 312 – Top Center****Publicato sul sito internet www.comune.trento.it: 17 dicembre 2018****Categoria merceologica di riferimento del servizio oggetto della concessione: (CPV) 55000000_0 Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio.****N.B.****Responsabile del procedimento di gara:** dott.ssa Clara Campestrini (Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovani - tel. 0461/884349).**Sostituto** per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Cristina Ambrosi (Capo Ufficio Cultura e Turismo) – Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovani (tel. 0461/884191) o dott.ssa Marta Battistutta –**Sede legale:**

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



Ufficio Cultura e Turismo – Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili (tel. 0461/884132).

PREMESSE

Il Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della presente gara, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento e di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM). Per accedere al Sistema è necessario:

- possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell'allegato "Risposta alle gare telematiche – Fornitori – Luglio 2018 ver. 02.0" di seguito denominata "Guida Operativa" allegata al presente disciplinare (allegato n. 12);
- essere registrati al Sistema telematico **Mercurio V7 (ultima versione)**. Se non già registrato, l'utente è tenuto a richiedere la registrazione al Sistema di e-procurement. Le modalità operative e la documentazione che l'utente è tenuto a presentare per essere registrato al Sistema telematico sono descritte nel prosieguo e nella guida "Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento" disponibile in allegato al disciplinare (allegato n. 13).

La gara si svolge mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, mediante presentazione telematica sul Sistema sap-srm della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 18 e 19 della L.P. 23/1990 e degli art. 16 e 17 della L.P. 2/2016.

Il presente disciplinare e tutti i suoi allegati, compresi i facsimile per rendere le dichiarazioni e la Guida Operativa, sono disponibili all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (Mercurio V7 – ultima versione) (Accedi ai servizi e-procurement), previa registrazione.

Si informano gli offerenti che tutta la documentazione di cui sopra è disponibile anche sul sito internet: <http://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>

Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato a Sistema e sul sito sopra indicato.

Si ricorda inoltre agli offerenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate, **pena la non ammissibilità dell'offerta** e al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, di **avvalersi dei facsimile predisposti dall'Amministrazione e caricati a Sistema.**

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla



gara, si è proceduto a caricare sul Sistema nella gara telematica indicata in apertura del presente disciplinare i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Dati di testata – Documenti" si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Documentazione amministrativa da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con /Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

Registrazione al Sistema telematico SAP-SRM

Per poter accedere alla documentazione di gara caricata a Sistema e presentare offerta, l'offerente deve essere registrato a Sistema (SAP-SRM).

Sul sito di APAC – Mercurio al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/> l'utente può trovare, oltre al link per la registrazione a sistema, la manualistica e le Faq predisposte per i fornitori, la guida "Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento" è disponibile anche in allegato al presente disciplinare (allegato n. 13).

Si riporta di seguito il link per la registrazione a Sistema per le "Gare telematiche ad evidenza pubblica":

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, **almeno uno** dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio deve essere registrato a Sistema.

Si precisa che la registrazione a Sistema non è rilasciata da parte del gestore del Sistema contestualmente alla richiesta ma sono **necessari alcuni giorni, pertanto si invitano le imprese a registrarsi in tempo utile per poter inviare l'offerta.**

Una volta acquisite le credenziali di accesso al Sistema non è più necessaria una nuova registrazione per poter partecipare ad altre gare telematiche. **Pertanto, le imprese già in possesso delle credenziali di accesso non devono procedere ad una nuova registrazione.**

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del Codice, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica – accertato dal gestore del sistema - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della LP 2/2016, anche



disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i verrà/anno caricato/i a sistema SAP-SRM tra la documentazione di gara ed altresì verrà/anno pubblicato/i contestualmente sul sito internet <http://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente i siti.

Comunicazioni

Ai fini di cui all'art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice e dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Salvo quanto disposto per quanto riguarda le richieste di chiarimento e le risposte ai quesiti, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante: diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti:

- per gli operatori economici già registrati a sistema SAP-SRM: una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Guida Operativa oppure mediante una comunicazione all'indirizzo PEC servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it, al Responsabile del procedimento, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- per gli operatori economici non registrati a sistema SAP-SRM: una comunicazione all'indirizzo PEC servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it, al Responsabile del procedimento, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la



presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet <http://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma Mercurio e il sito web dell'Amministrazione comunale in quanto non viene fornita risposta diretta all'offerente. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sui siti si intendono note a tutti i concorrenti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Procedura soggetta ad AVCPASS

Ai sensi dell'art. 81 del Codice e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.A.C. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera che dovrà essere sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come "Allegato amministrativo".

Firma digitale

Il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente quindi tutti i file allegati costituenti l'offerta del concorrente devono avere estensione .PDF.P7M e caricati a Sistema.

PARAGRAFO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione dell'Ostello della gioventù di Trento, situato in via Torre Vanga n. 11 presso l'edificio di proprietà comunale identificato dalla p.ed. 1772 C.C. Trento ex albergo Astoria, alle condizioni indicate nel disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 12.02.2008 (di seguito Capitolato, come aggiornato e approvato del determinazione dirigenziale di data 14.12.2018 n. 28/127), che costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara (Allegato n. 7 - Capitolato).

Il servizio deve corrispondere a quanto puntualmente riportato nel Capitolato medesimo nel quale sono descritte le caratteristiche fondamentali della struttura (art. 1) e sono indicati gli obblighi derivanti al soggetto gestore dall'affidamento del servizio (art. 6). Tutte le disposizioni del Capitolato costituiscono prescrizioni minime



inderogabili in sede di offerta. L'esecuzione del servizio deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

A norma dell'art. 5 del Capitolato, per la fruizione del servizio da parte degli ospiti, il soggetto gestore deve applicare tariffe non superiori al massimo stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione 9 dicembre 2013 n. 272 (Allegato n. 14). Le stesse potranno essere aggiornate dalla Giunta comunale anche su richiesta del soggetto gestore.

A norma dell'art. 6, comma 1 del Capitolato il soggetto gestore, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e nel rispetto delle previsioni del presente disciplinare e degli atti di gara, può individuare un addetto alla gestione cui compete ogni operazione relativa all'organizzazione e conduzione del servizio in oggetto, anche fra soggetti estranei alla propria organizzazione aziendale o non aderenti all'associazione o ente gestore. Il nominativo deve essere reso noto mediante apposita dichiarazione resa in sede di gara. Il soggetto gestore rimane comunque e sempre responsabile unico del corretto svolgimento del servizio affidato in concessione e del completo adempimento degli obblighi derivanti dal Capitolato.

N.B.

L'attuale gestore è stato autorizzato a raccogliere e confermare le prenotazioni per l'anno 2019 e pertanto il nuovo gestore dovrà proseguire la gestione a partire dal 1.3.2019 o dalla data di avvio di consegna dell'immobile, garantendo la ricettività alle condizioni e alle tariffe già concordate.

Allo stesso modo l'attuale gestore dovrà eventualmente provvedere alla consegna di eventuali caparre relative alle prenotazioni, all'avvio della nuova gestione.

E' vietata al concessionario la cessione totale o parziale a terzi del contratto di gestione, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato.

La concessione in oggetto non presenta suddivisione in lotti.

Il canone concessorio annuo posto a base d'asta è pari ad euro 55.000,00 (al netto di I.V.A.). Non saranno accettate offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto agli importi sopra indicati.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze e pertanto non è necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I., salvo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato.

PARAGRAFO II: DURATA DELLA CONCESSIONE E PROROGA

L'affidamento della concessione ha durata di due anni a decorrere dal 01.03.2019, ovvero se l'aggiudicazione è successiva, dalla data del verbale di consegna dell'immobile, con possibilità di proroga per un ulteriore anno.

Al termine dei 2 anni l'Amministrazione verifica il livello della qualità delle prestazioni erogate nel corso della gestione del servizio e sulla base degli esiti di tale verifica può disporre la proroga della concessione per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune si riserva la facoltà di richiedere mediante PEC l'avvio anticipato del servizio, nel rispetto



delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e all'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., al fine di garantirne la continuità. In questo caso l'avvio del servizio decorre dalla data del verbale di consegna dell'immobile.

Alla scadenza del contratto il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza bisogno di disdetta e senza che possa essere valutato alcunché a titolo di avviamento.

La struttura viene consegnata nello stato di fatto che l'aggiudicatario accetta senza riserve e rimane nella disponibilità dell'aggiudicatario per tutta la durata della concessione.

Al termine della concessione l'immobile ritornerà in disponibilità al Comune di Trento e lo stato di conservazione sarà constatato con stesura di apposito verbale dell'ufficio competente, in contraddittorio con l'affidatario, senza indennizzo od onere alcuno a carico dell'Amministrazione comunale e senza necessità di ulteriori atti. Con riguardo agli impianti a servizio dei locali, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario dovrà produrre al Comune una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo d'uso, come previsto all'art. 6 del Capitolato.

La struttura e gli arredi oggetto della concessione sono descritti nelle planimetrie relative agli edifici e al cortile (Allegato n. 8) e nell'inventario beni (Allegato n. 9).

PARAGRAFO III: CANONE

Il canone è dovuto dal Concessionario a titolo di riconoscimento del diritto di sfruttamento economico dell'edificio, offerto a rialzo sul canone base fissato dal Comune e pari a euro 55.000,00.

A norma dell'art. 11 del Capitolato, il soggetto gestore è obbligato a versare all'Amministrazione comunale il canone annuo di concessione, soggetto all'I.V.A. nella misura di legge, come risultante dal verbale di aggiudicazione della gara, annualmente in unica soluzione anticipata. Il canone relativo al primo anno di gestione deve essere versato prima dell'avvio della gestione: in difetto l'amministrazione non procederà alla consegna dell'immobile. Qualora il ritardo nel versamento della prima annualità di canone si protragga per oltre 30 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione, questa si riserva sin d'ora di chiedere il risarcimento del danno subito. I canoni successivi al primo devono essere versati entro 30 giorni dall'invio della fattura da parte dell'Amministrazione comunale. Qualora il ritardo nel versamento di ciascuna annualità di canone si protragga oltre 30 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione, questa potrà procedere alla revoca dell'affidamento e alla richiesta del risarcimento del danno subito.

PARAGRAFO IV: SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Ai fini della presentazione dell'offerta, è **obbligatorio** entro il **4 gennaio 2019 un sopralluogo** presso l'immobile, negli orari di apertura dell'Ostello, accompagnati da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascia apposita certificazione attestante l'avvenuta visita. Per effettuare il sopralluogo le Imprese devono presentare apposita **RICHIESTA SCRITTA - entro e non oltre il giorno 27 dicembre 2018**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente (oppure di ciascuna delle Imprese raggruppate in caso di raggruppamento non ancora costituito o dell'Impresa capogruppo in caso di



raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito ovvero del Consorzio in ogni caso di Consorzio) indirizzata al Responsabile del procedimento di gara o del suo sostituto come sopra evidenziato, a mezzo e-mail al seguente all'indirizzo pec: **servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it**, riportante le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo ed un recapito telefonico cui il soggetto desidera essere contattato per l'assunzione degli accordi necessari. Al momento del sopralluogo il personale dell'Amministrazione verifica che l'incaricato dall'Impresa richiedente rientri nelle figure sopraindicate e dà corso al sopralluogo solo in caso di esito positivo della predetta verifica: l'incaricato dell'Impresa deve presentarsi al sopralluogo munito di documentazione necessaria a dimostrare la propria qualifica (in caso di legale rappresentante o direttore tecnico) o di procura (in caso di procuratore) o di documentazione comprovante il suo status di dipendente dall'Impresa e di delega (in caso di dipendente delegato). A conclusione del sopralluogo il personale incaricato dall'Amministrazione redige una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, una copia viene consegnata al soggetto incaricato dall'Impresa e l'altra al responsabile del procedimento di gara che a sua volta provvede a trasmetterla al Presidente di gara: si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo da parte delle persone sopra indicate comporta l'esclusione dalla gara. In occasione del sopralluogo verrà consegnato ad ogni partecipante anche l'inventario (Allegato n. 4) con elencata la dotazione di beni e arredi oggetto della concessione, con obbligo di controfirma per ricevuta.

N.B.

In allegato al presente disciplinare è posto un facsimile della richiesta di sopralluogo (Allegato n. 18).

PARAGRAFO V: DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente disciplinare nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con espresso riferimento alla L.P. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. e s.m., alla L.P. 2/2016, al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64.

La procedura di gara è altresì disciplinata dal Codice e relative disposizioni attuative, ove espressamente richiamato.

PARAGRAFO VI: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del concessionario è effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- a) offerta economica: punteggio massimo 30 punti;
 - b) offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti;
- per un punteggio massimo complessivo di 100 punti.

Il punteggio dell'**offerta tecnica** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:



	OFFERTA TECNICA	Sub punteggio massimo	Punteggio massimo
A	GESTIONE DEL SERVIZIO. Modalità di gestione del servizio di accoglienza e ospitalità, fermi restando i servizi minimi previsti dall'art. 6 del Capitolato		33
A1	Mancato ricorso ad un addetto esterno: come indicato all'art. 2 punto 4 del Capitolato vengono privilegiati i soggetti in grado di garantire tutti i servizi senza ricorrere ad addetto esterno alla gestione.	2	
A2	Articolazione dell'orario di reception dell'ostello ulteriore rispetto al servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24 come indicato all'art. 6 punto 2, lettera a) del Capitolato. Verrà assegnato un punto per ogni ulteriore ora di apertura.	16	
A3	Numero di giornate annuali di chiusura della struttura. All'offerta che presenterà la migliore proposta in termini di continuità del servizio verranno assegnati 2 punti, alle altre offerte sulla base del criterio proporzionale.	2	
A4	Numero di anni di esperienza dell'attività di gestione di strutture ricettive, svolte regolarmente e buon esito, per ogni anno in più oltre al periodo di almeno tre anni nell'ultimo quinquennio (2013 – 2017) previsti dal Capitolato. All'offerta che presenterà la migliore proposta in termini di numero verranno assegnati 8 punti, alle altre il punteggio verrà assegnato con il criterio proporzionale.	8	
A5	Qualifica degli operatori di reception e di coordinamento, documentata con curriculum vitae e conoscenza di una seconda lingua, oltre l'italiano. Nella valutazione verrà privilegiata la certificazione linguistica. Verranno assegnati 0,5 punti per ogni operatore e 0,5 per ogni lingua, fino a un massimo di 5 punti.	5	
B	MODALITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		20



B1	Attività di marketing territoriale per la promozione dell'ostello, in termini di numero di strumenti comunicativi, di qualità e di grado di innovazione.	10	
B2	Proposta di collaborazioni con soggetti operanti in ambito culturale e turistico per la promozione dell'offerta cittadina e per la realizzazione di eventi e iniziative di contrasto al degrado della zona, valutando il numero di iniziative, la qualità e il grado di innovazione.	10	
C	SERVIZI AGGIUNTIVI		15
C1	Servizi accessori di qualità e innovativi, rispetto a quelli previsti dal Capitolato.	10	
C2	Dotazione di arredi per gli spazi interni ed esterni e di attrezzature tecniche e tecnologiche aggiuntive rispetto a quella contemplata nell'inventario che verrà consegnato (con obbligo di controfirma) ad ogni partecipante alla gara in sede di sopralluogo obbligatorio.	5	
D	CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA TECNICA		2
	Sinteticità e al contempo esaustività della presentazione dell'offerta tecnica.	2	

Nei casi in cui l'assegnazione dei punteggi non avvenga con criteri matematici (ossia per i punti (B, C e D), ogni componente della Commissione tecnica assegnerà per ogni elemento una serie di voti (e relativa motivazione) come di seguito indicato:

- 0 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "appena sufficiente";
- 1 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "più che sufficiente";
- 2 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "quasi discreto";
- 3 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "discreto";
- 4 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "più che discreto";
- 5 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "positivo";
- 6 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "quasi buono";
- 7 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "buono";
- 8 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "molto buono";
- 9 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "quasi ottimo";
- 10 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "ottimo";

I voti assegnati da ciascun commissario vengono mediati per determinare il voto della Commissione.



E' prevista una "soglia di sbarramento" che comporta l'esclusione per le offerte tecniche con punteggio complessivo inferiore o pari a 40 punti sui 70 massimi conseguibili, a seguito della riparametrazione.

Riparametrazione punteggio offerta tecnica: il punteggio tecnico complessivo più alto viene riportato al valore massimo di 70 punti proporzionando ad esso gli altri punteggi.

All'**offerta economica** sono attribuiti massimo 30 punti.

Il punteggio massimo relativamente all'offerta economica sarà attribuito adottando il sistema di calcolo di seguito specificato. All'importo offerto quale canone annuo più alto sarà attribuito il punteggio massimo complessivo di 30 punti ed alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale attribuito mediante applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$

Dove:

X = punteggio attribuibile all'operatore in esame;

P_i = importo offerto quale canone annuo dall'operatore in esame;

C = punteggio massimo attribuibile (30 punti);

P₀ = importo offerto quale canone annuo più alto.

Non sono ammesse offerte pari o in ribasso sul canone posto a base d'asta.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, per entità del rialzo, siano ritenute anomale rispetto alla prestazione, ai sensi dell'art. 97 del Codice: la verifica avverrà in contraddittorio con l'offerente interessato, il quale sarà invitato a presentare idonee giustificazioni. Nel caso in cui l'offerente non presenti le giustificazioni richieste, entro il termine assegnato oppure le stesse non siano ritenute idonee, l'offerta è esclusa dalla gara. Analogamente la Commissione tecnica opererà per eventuali anomalie dell'offerta tecnica ai sensi del medesimo articolo.

PARAGRAFO VII: VALORE DELLA CONCESSIONE

Valore complessivo della concessione: euro 960.000,00 complessivi per la durata di due anni della concessione più un anno di eventuale proroga, secondo quanto stabilito dall'art. 167, comma 4 del Codice, dall'art. 8 della Direttiva 2014/23/UE e dall'art. 6 della L.P. 2/2016. Il valore stimato della concessione è stato determinato tenendo conto dell'indice di occupazione annuale della struttura nell'anno 2017 e della tariffa media del posto letto, compresi eventuali servizi aggiuntivi.

Detto importo non è da considerarsi vincolante, essendo calcolato in via presuntiva ed essendo legato ad elementi determinabili nel corso della gestione.

E' stato predisposto uno schematico Piano economico finanziario annuale (Allegato n.



15) nel quale sono stati inseriti dati stimati relativi a voci di Uscite ed Entrate. Tali stime tengono conto di voci di spesa relative alla gestione della struttura (utenze, manutenzioni, sicurezza, ecc), all'impiego di personale e ai costi generali.

Raffrontando la stima di Entrate ed Uscite si evidenzia la sostenibilità economica della gestione. Il rischio operativo è a carico del concessionario. Anche in previsione di una situazione operativa normale, il concessionario non ha infatti certezza riguardo all'afflusso di turisti in quanto la domanda in tale settore è incerta e fluttuante. Inoltre il concessionario è legato anche al rischio dipendente dalla propria capacità di gestione efficace del servizio.

PARAGRAFO VIII: SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI

SEZIONE I

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del Codice che siano:

1. imprese iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività compatibile con lo svolgimento del servizio in gara, se chi esercita l'Impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza se straniero e non residente in Italia **oppure**
2. associazioni operanti senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile.

Ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.P. 23/1990 e dell'art. 2 del Capitolato i soggetti indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale, ossia insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del Codice;
- b) esperienza almeno triennale di gestione di strutture ricettive maturata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente disciplinare. Si precisa che saranno valutate le gestioni svolte regolarmente e con buon esito;
- c) realizzazione di un fatturato relativo alla gestione di strutture ricettive maturato in tre esercizi nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente disciplinare di importo almeno pari a euro 100.000,00 annui.

Il possesso dei requisiti b) e c) può essere dimostrato direttamente dal soggetto partecipante alla gara o da un aderente o socio o dipendente del medesimo soggetto partecipante alla gara.

Qualora il soggetto gestore intenda ricorrere ad un addetto esterno secondo quanto previsto nell'art. 6 del Capitolato, i requisiti di cui alle lettere b) e c) possono essere dimostrati anche dal medesimo addetto.

I **raggruppamenti temporanei** e i **consorzi** di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del



Codice (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dell'art. 48, comma 8, del Codice.

A norma dell'art. 48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

I **consorzi** di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**: in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile e secondo quanto previsto dalla determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013 rinvenibile sul sito di A.N.A.C.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa **in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

A norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del Codice, **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. **Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara**. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto nel disciplinare.

Si ricorda che l'**art. 80 "Motivi di esclusione" del Codice** prevede:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di



agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis](#), 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato



preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione,



tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ULTERIORI PRESCRIZIONI:

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara.

Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al Codice, su presentazione delle attestazioni ivi previste, ferma restando la necessità che sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività oggetto del presente disciplinare in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano (in lingua italiana o corredata da traduzione giurata).

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente disciplinare hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

AVVALIMENTO:



Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Presidente di gara impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento e l'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 89 comma 1 del Codice). In caso di inutile decorso del termine (eventualmente come prorogato sulla base di specifica richiesta in tal senso da parte del concorrente presentata prima della scadenza del termine fissato dal Presidente di gara), il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SUBAFFIDAMENTO

Il subaffidamento è disciplinato dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e s.m. e, unicamente per quanto riguarda la definizione della quota massima subaffidabile, dall'art. 105 del Codice



Nel Capitolato il subaffidamento è disciplinato dall'art. 16.

È ammesso il subaffidamento nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e dall'art. 105 del Codice.

Il subaffidamento può essere autorizzato dall'Amministrazione solo per le prestazioni indicate dall'affidatario in sede di offerta, fermo restando che l'importo complessivo delle stesse non può superare il 30% dell'importo complessivo del servizio come risultante dall'offerta. Si precisa che qualora la dichiarazione suddetta prevedesse il subaffidamento di parti del servizio superiori alla percentuale massima anzidetta, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti.

Il subaffidamento è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) che l'offerente abbia indicato all'atto dell'offerta le singole parti del servizio che intende subaffidare, del relativo importo oggetto di subaffidamento quale si desume dall'offerta presentata;
- 2) che il gestore provveda al deposito di copia autenticata del contratto di subaffidamento condizionato al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera b), presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio dello svolgimento delle prestazioni oggetto del subaffidamento;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subaffidamento presso l'Amministrazione l'affidatario trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice;
- 5) che non sussista nei confronti del subaffidatario alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Per la verifica di tale requisito l'amministrazione provvede a richiedere al gestore tutta la documentazione riferita al subaffidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
- 6) che al momento del deposito del contratto di subaffidamento il gestore abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'insussistenza di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con il subaffidatario.

A norma dell'art. 26 comma 4 della L.P. 2/2016 nella richiesta di autorizzazione al subaffidamento e nel contratto di subaffidamento, il gestore indica puntualmente l'ambito operativo del subaffidamento, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subaffidatario, la descrizione delle prestazioni oggetto di subaffidamento – indicando i parametri dimensionali riferiti a ciascun servizio e facendo riferimento al Capitolato e all'offerta.

A norma dell'art. 26 comma 8 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta a norma dei precedenti punti da 2 a 6; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subaffidamenti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto originario o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà.

Il subaffidamento di parte del servizio non esonera in alcun modo il gestore dagli



obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo esso l'unico e il solo responsabile verso l'amministrazione della buona esecuzione del servizio.

Il gestore deve garantire che i subaffidatari si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato e dell'offerta tecnica, restando solidalmente responsabile con gli stessi dell'adempimento di ogni obbligazione nascente dal contratto. Il gestore è responsabile in solido con il subaffidatario per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti che il subaffidatario impieghi nello svolgimento delle attività oggetto di subaffidamento. Si applica l'art. 30 del Codice, sempre che lo stesso sia applicabile alla fattispecie oggetto del Capitolato.

Il gestore che ha subaffidato parte del servizio è tenuto al rispetto delle norme ulteriori fissate dall'art. 26 della L.P. 2/2016.

Il gestore è solidalmente responsabile con il subaffidatario degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Poiché l'Amministrazione non intende provvedere direttamente al pagamento del subaffidatario, è fatto obbligo al gestore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subaffidatario copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

SEZIONE II

SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Nel servizio in gara è presente una sola prestazione principale e non sono previste prestazioni secondarie. A norma dell'art. 48, comma 2 del Codice sono pertanto ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo c.d. "orizzontale" costituiti fra soggetti ammessi a norma della Sezione I. In tal caso i requisiti indicati nella Sezione I punto 2 del presente disciplinare devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, ferma restando la necessità che il capogruppo disponga del requisito stesso in misura maggioritaria;
- i requisiti di cui alla lettera c) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, ferma restando la necessità che il capogruppo disponga del requisito stesso in misura maggioritaria.

SEZIONE III CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano, esclusi i requisiti di ordine generale di cui alla lettera a) della Sezione I del Paragrafo VIII che devono essere posseduti da tutti. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di



ammissione dei Consorzi alle gare.

PARAGRAFO IX: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica, l'offerente deve inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il Sistema SAP-SRM, secondo le modalità di presentazione illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa e nel presente disciplinare di gara,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 gennaio 2019.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 27 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il Sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a Sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett b) del Codice, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il Sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall'utilizzo del sistema.

La presente gara è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1 del presente disciplinare di gara.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate nella sezione III Guida Operativa.

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti devono caricare a Sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi Capitoli 2, 3 e 4.

- Tutti i documenti indicati nel **Capitolo 2** devono essere classificati nella categoria **"Allegato amministrativo"**.
- Tutti i documenti indicati nel **Capitolo 3** devono essere classificati nella categoria **"Allegato tecnico"**.
- Tutti i documenti indicati nel **Capitolo 4** devono essere classificati nella categoria **"Allegato economico"**.

Al fine di evitare disguidi in merito alla presentazione delle offerte in tempo utile per la



partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a procedere alla presentazione delle offerte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto ricordando anche che le richieste al CSD di assistenza informatica devono essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

PARAGRAFO X: DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA

SEZIONE I SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Tutte le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, devono essere **firmate digitalmente e caricate a Sistema** e consistono in:

- documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, così come indicata al **capitolo 2 “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”** del presente paragrafo;
- Offerta tecnica contenente esclusivamente quanto richiesto al **capitolo 3** del presente paragrafo **“ALLEGATO TECNICO”**;
- Offerta economica contenente esclusivamente quanto richiesto al **capitolo 4** del presente paragrafo **“ALLEGATO ECONOMICO”**.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta digitalmente dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo.

CAPITOLO 2 – ALLEGATO AMMINISTRATIVO

Documentazione amministrativa da caricare a sistema come “Allegato Amministrativo”

L“Allegato Amministrativo” contiene :

1. Una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m., (in caso di offerenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta deve essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per gli offerenti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.), **attestante**:



A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA O DELL'ASSOCIAZIONE

B) MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il partecipante alla gara deve dichiarare:

- **l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice così come specificato in precedenza;**

OPPURE

- **di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente al pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, "si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62".

N.B.

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso del curatore del fallimento



autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del Codice.

N.B.

A PENA DI ESCLUSIONE

Deve essere prodotta tutta la documentazione prescritta dalle norme che di seguito si riportano integralmente.

Si riportano di seguito:

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.
- l'art. 110 comma 3 del Codice:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del Codice

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.



C) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

- 1) di avere un'esperienza almeno triennale di gestione di strutture ricettive maturata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente disciplinare di gara (2013-2017). Si precisa che saranno valutate le gestioni svolte regolarmente e con buon esito;
- 2) realizzazione di un fatturato relativo alla gestione di strutture ricettive maturato in tre esercizi nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente disciplinare (2013-2017) di importo almeno pari a euro 100.000,00 annui.
- 3) di essere iscritto nel registro CCIAA competente per territorio (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo quanto disposto nell'allegato XVI al medesimo Codice), per attività compatibile con lo svolgimento del servizio in gara **oppure** di essere un'associazione operante senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile.

N.B.: La presente dichiarazione deve essere completata con la precisa indicazione della struttura gestita, la sua ubicazione, il periodo di riferimento e con l'attestazione della regolarità dell'esecuzione della gestione.

Qualora il soggetto gestore intenda ricorrere ad un addetto esterno secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato i requisiti di cui ai punti C – 1), 2) e 3) possono essere dimostrati anche dal medesimo addetto.

Nel caso di avvalimento quindi:

- l'offerente deve dichiarare se fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti di partecipazione, precisando la denominazione del soggetto di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Nel caso di subaffidamento:

- l'offerente deve dichiarare se intende procedere a SUBAFFIDAMENTO di parte del servizio in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 174 del Codice e, comunque, nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del Capitolato.

D) ALTRE DICHIARAZIONI

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme o disposizioni contenute nella documentazione di gara, compreso il Capitolato;



- di aver preso visione dell'immobile oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione della struttura;
- di accettare la struttura nello stato di fatto in cui si trova senza sollevare riserva alcuna;
- che i dati indicati in intestazione alla presente dichiarazione si intendono validi anche per le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice e dell'art. 25 della L.P. 2/2016 oppure indica i dati;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richiesta in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del Codice;
- di accettare il patto di integrità allegato al disciplinare (allegato n. 6) ;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 ricevuta tramite il sistema SAP SRM che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

E) Dichiaro inoltre che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel presente disciplinare e precisamente:

- che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente disciplinare non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI**



COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016 e Allegato n. 10 al presente invito e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L'operatore economico deve rendere le dichiarazioni inerenti ai precedenti punti A, B, C, D ed E; si invita ad utilizzare il facsimile allegato al presente disciplinare (Allegato n. 1).

L'offerente può utilizzare anche il documento di gara europeo (**D.G.U.E.**) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, integrato con tutte le ulteriori dichiarazioni sopra indicate.

2. La **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, **soggetta all'imposta di bollo** (da assolvere secondo quanto specificato sopra), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa e attestante:

FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

- (se raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento orizzontale, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la specificazione delle parti del contratto che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

- (se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del Codice e s.m.;

- (se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del Codice;

- (se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

- (se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la specificazione delle parti del contratto che saranno assunte da ciascuna delle imprese consorziate, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.



- (EVENTUALMENTE) che il soggetto addetto alla gestione di cui all'art. 6 punto 1 del Capitolato è

N.B.:

In allegato al presente disciplinare (Allegato n. 2) è posto un facsimile di domanda di cui al numero 2., del quale si richiede l'utilizzo per la partecipazione alla gara.

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'imposta di bollo (Euro 16,00 ogni 4 facciate) sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.

Ai fini della documentazione da produrre in gara, l'offerente dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" - Allegato n. 16 al presente disciplinare.

A tal fine, il concorrente dovrà:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema nella categoria "Allegato amministrativo".

Il modulo deve essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

3. La **DOCUMENTAZIONE**, comprovante il versamento di **euro 80,00** a titolo di contribuzione per A.N.A.C., da caricare a sistema in formato .PDF e firmato digitalmente, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'A.N.A.C. nella sezione "contributi in sede di gara".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.



Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Presidente di gara esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005 e s.m.

4. Il **PATTO DI INTEGRITA'** allegato al presente disciplinare (Allegato n. 6) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore.

5. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lettera b), della delibera A.N.A.C. n. 157/2016, relativo al concorrente e, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da caricare a sistema.

CAPITOLO 3 – OFFERTA TECNICA

Documentazione da caricare a sistema come "Allegato Tecnico"

PRESCRIZIONI GENERALI

A norma dell'art. 32 del Codice deve essere presentata una sola offerta tecnica.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte tecniche, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.

L'art. 53, comma 5, del Codice stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate ciascun offerente, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta una dichiarazione contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso.

In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l'accesso è consentito senza limitazione alcuna.



In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione valuta i contenuti della stessa e la sussistenza di una “comprovata e motivata dichiarazione dell’offerente” da cui si evinca che le informazioni contenute nell’offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Rimane fermo che, a norma dell’art. 53, comma 6, del Codice, l’accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

L’Allegato Tecnico contiene, a pena di esclusione, una proposta di gestione, redatta in forma schematica, sintetica e chiara (indicativamente massimo quattro facciate) che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella --di cui al Paragrafo VI, le caratteristiche del servizio offerto.

Si precisa che :

- l’offerta tecnica deve essere redatta nel rispetto del Capitolato il cui contenuto costituisce le caratteristiche minime inderogabili del servizio;
- gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali;
- la documentazione presentata verrà esaminata ai fini dell’attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel paragrafo VI.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la presenza nel contesto dell’offerta tecnica di elementi concernenti l’offerta economica presentata.

Non sono ammesse all’apertura delle offerte economiche gli offerenti che nella valutazione complessiva dell’offerta tecnica non abbiano raggiunto il punteggio pari a 40 (quaranta) sui 70 (settanta) disponibili.

CAPITOLO 4 – OFFERTA ECONOMICA

Documentazione da caricare a sistema come “Allegato Economico”

L’“Allegato Economico”, contiene, **a pena di esclusione dalla gara** ,:

- modulo offerta economica – Allegato n. 3 in formato .PDF compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l’impresa offerente, secondo quanto prescritto in apertura del presente Paragrafo, con indicazione specifica:
 - dell’**importo annuo offerto rispetto al canone posto a base di gara, pari ad Euro 55.000,00 annui** (al netto di IVA). In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, l’Amministrazione considera valida l’espressione in lettere;
 - della stima dei **costi della sicurezza specifica aziendale** (anche se pari a zero). Gli operatori devono indicare i propri costi aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice;



- della stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, che saranno oggetto di apposita valutazione da parte del Presidente di gara;
- Documento di sintesi dell'offerta generato dal sistema e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'impresa offerente secondo quanto prescritto in apertura del presente Paragrafo, derivante dall'offerta economica predisposta a sistema.

N.B.

Considerato che il Sistema telematico è predisposto esclusivamente per la presentazione di offerte al ribasso, l'importo indicato a Sistema dalla Stazione appaltante è il valore della concessione annuo, pari a euro 320.000,00. In tal modo l'offerente potrà inserire a Sistema l'importo offerto a rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara, pari ad Euro 55.000,00 (al netto di IVA). Nel caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica - Allegato n. 3 e l'importo indicato nel Documento di Sintesi generato dal Sistema, la Stazione appaltante terrà conto esclusivamente dell'offerta economica formulata utilizzando il modulo Allegato n. 3, firmata digitalmente e caricata a Sistema, prescindendo da quanto riportato dal Documento di sintesi generato dal Sistema.

Deve essere presentata una sola offerta. Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte.

N.B.

Costituisce causa di esclusione dalla gara senza possibilità di regolarizzazione

la mancata indicazione anche solo di uno degli elementi richiesti nell'Allegato n. 3

Non sono ammesse offerte pari o in ribasso rispetto al canone posto a base di gara, offerte parziali o comunque condizionate: le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell'art. 95 del Codice.

Nell'Allegato Economico potranno essere inserite **le eventuali giustificazioni dell'offerta**, al fine della valutazione di un'eventuale incongruità.

SEZIONE II - IMPRESE CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

In caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del Codice la documentazione descritta nella Sezione I del presente Paragrafo X, dedicata alle Imprese singole, deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le ulteriori modalità descritte nella presente Sezione rinviando per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti alla Sezione II del Paragrafo VIII del presente disciplinare:



A) INDICAZIONI GENERALI

Valgono in ogni caso le indicazioni generali contenute nel Capitolo 1 della Sezione I del presente Paragrafo.

B) ALLEGATO AMMINISTRATIVO, ALLEGATO TECNICO ED ECONOMICO

Deve essere **firmata digitalmente** e caricata a Sistema - **a pena di esclusione** – la documentazione indicata nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo con le seguenti precisazioni:

- a) la **DICHIARAZIONE** di cui al **numero 1., lettera A, B, D ed E del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna delle Imprese aderenti al raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del Paragrafo VIII del presente disciplinare;
- c1) poiché il requisito di cui al **numero 1., lettera C., punto 1 del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che il capogruppo deve possedere il requisito medesimo in misura maggioritaria, la relativa dichiarazione deve essere resa **da quello o quelli fra i soggetti raggruppati che dispongono del requisito in questione, tra cui il capogruppo;**
- c2) la dichiarazione prescritta al **numero 1., lettera C., punto 2 del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che il capogruppo deve possedere il requisito medesimo in misura maggioritaria, la relativa dichiarazione deve essere resa **da quello o quelli fra i soggetti raggruppati che dispongono del requisito in questione, tra cui il capogruppo;**
- c4) poiché i raggruppamenti sono ammessi solo se costituiti da soggetti tutti rientranti nelle tipologie ammesse a norma del paragrafo VIII del presente disciplinare, la dichiarazione prescritta al **punto 3., lettera C. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
- b) la **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** di cui al **numero 2. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa dal raggruppamento e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna delle Imprese aderenti al raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del Paragrafo VIII del presente disciplinare;
- c) la **DOCUMENTAZIONE** comprovante il versamento (che è unico) a titolo di contribuzione per A.N.A.C. di cui al **numero 3. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo effettuato dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti.** È ammesso anche il versamento effettuato da un'Impresa facente parte del raggruppamento diversa dalla capogruppo purché vi sia il chiaro ed inequivoco riferimento a tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento partecipante alla gara;



- d) il **PATTO DI INTEGRITÀ** di cui al **numero 4 del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere sottoscritto digitalmente da **ciascuna** delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
- e) il **"PASSOE"** di cui al **numero 4. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere presentato e sottoscritto digitalmente da **ciascuna** delle imprese raggruppate nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;
- f) l'**offerta tecnica** descritta al **Capitolo 3 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna delle imprese partecipanti**;
- g) l'**offerta economica** descritta al **Capitolo 4 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna** delle imprese partecipanti.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – **a pena di esclusione dalla gara** – le seguenti prescrizioni:

- a) il **Consorzio** deve presentare **tutta** la documentazione indicata nella Sezione I del presente Paragrafo dedicato alle Imprese singole nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate;
- b) a norma dell'art. 80 del Codice **il Consorzio e ciascuna delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa** alla gara devono sottoscrivere digitalmente e caricare a Sistema, unitamente alla documentazione prescritta nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo, **le dichiarazioni di cui al numero 1 e 2 del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo**. Si precisa che è in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;
- c) **le dichiarazioni di cui al numero 1., lettera C 1, 2 e 3, della Sezione I del presente Paragrafo devono essere presentate e sottoscritte digitalmente** – unitamente alla documentazione prescritta nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo ed unitamente alla stessa **dal Consorzio o da quella o quelle consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara che dispongono direttamente dei requisiti in questione.**

Si precisa sin d'ora che, ai fini dell'ammissione alla gara, le presenti dichiarazioni sono verificate sulla scorta della normativa vigente in materia di ammissione alle gare dei Consorzi. E' in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite



al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;

- d) **il PATTO DI INTEGRITÀ** di cui al numero 4 del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo deve essere sottoscritto digitalmente dal Consorzio;
- e) **il "PASSOE"** di cui al numero 4. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo deve essere prodotto dal Consorzio con indicazione delle imprese per conto delle quali partecipa, nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;
- f) tutta l'ulteriore documentazione prevista nella Sezione I del presente Paragrafo deve essere presentata dal Consorzio nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate.

SEZIONE IV – SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste di cui al Capitolo 2, Sezione I, del presente Paragrafo, ad esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo, mancata sottoscrizione digitale del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo e/o presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di



presentazione dell'offerta;

- **non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.**

Ai fini della sanatoria il Presidente di gara assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Presidente di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà del Presidente di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

All'attivazione del soccorso istruttorio non consegue l'applicazione di alcuna sanzione, ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016.

PARAGRAFO XI: PROCEDURA DI GARA

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica presso:

sala riunioni al VI piano (lato A) degli uffici comunali di via del Brennero, 312 – Top Center

il giorno **17 gennaio 2019 ad ore 8:30** e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone minute di apposita delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti a mezzo Pec e pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Il Presidente di gara di cui all'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento opera alla presenza di due testimoni. Uno dei testimoni è il Dirigente responsabile della Struttura competente in materia di procedure concorsuali o, in caso di sua assenza o impedimento, il responsabile dell'ufficio competente in materia di procedure concorsuali. Il secondo testimone è designato dal Dirigente competente fra i dipendenti della Struttura di cui è responsabile. Alle sedute pubbliche di gara è presente il Segretario generale (o, in sua sostituzione, il Vice Segretario generale) per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate.

Il Presidente di gara procede a:

- a) aprire i documenti presentati dai concorrenti e caricati a Sistema come **"Allegato Amministrativo"** e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, accertando altresì l'avvenuta esecuzione del sopralluogo obbligatorio tramite attestazione resa dall'incaricato dell'Amministrazione secondo quanto disposto al Paragrafo IV;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui alla Sezione IV del Paragrafo



- X, se necessario, in particolare a norma dell'art. 83, comma 9, del Codice, invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni). Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di gara;
- c) disporre le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

A norma dell'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti il verbale delle operazioni di gara è formato dal responsabile della Struttura competente in materia di procedure concorsuali: il Segretario generale (o il Vice Segretario Generale) partecipa alle operazioni di gara in qualità di Ufficiale Rogante e ne autentica il verbale per certificare la veridicità dei suoi contenuti rispetto allo svolgimento della gara. Il verbale di gara è sottoscritto dal Presidente della gara e dai testimoni e costituisce provvedimento di ammissione o esclusione dalla gara che viene pubblicato – a cura del responsabile del procedimento – a norma dell'art. 29, comma 1, del Codice.

COMMISSIONE TECNICA

La Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. 2/2016 a fronte della previsione del comma 6 ter del medesimo art. 21 della L.P. 2/2016 e dell'art. 216 comma 12 del Codice e del comunicato del Presidente di ANAC di data 22 marzo 2017.

La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo committente ai sensi dell'art. 29 del Codice corredata dai *curricula* dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa in applicazione del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. 2/2016.

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 61 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e dell'art. 77 del Codice: a tal fine i membri della Commissione rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito descritti secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE

La Commissione prevista dal citato art. 38 si riunisce in seduta pubblica per ricevere dal Presidente di gara le buste contenenti le offerte tecniche presentate dagli offerenti ammessi.

Procede, di seguito e sempre in seduta pubblica a constatare la consistenza della documentazione nelle stesse contenuta e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.



Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti caricati a Sistema come "Allegato tecnico" da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente disciplinare e la conseguente ammissione al prosieguo della gara.

Le operazioni della Commissione di gara, svolte in seduta riservata, proseguono accertando l'offerta tecnica: dell'operato della Commissione è redatto verbale che viene trasmesso al Presidente di gara per l'assunzione delle decisioni conseguenti di ammissione o esclusione dalla gara che saranno pronunciate nella prima successiva seduta di gara.

Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica indicati al punto 18.1 del presente disciplinare nel rispetto delle modalità indicate al Paragrafo VI del presente disciplinare con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.

Fermo quanto indicato al Paragrafo VI del presente disciplinare, la Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o raggugli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto apposito verbale che – al termine delle operazioni - viene trasmesso al Presidente di gara.

APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE

Il Presidente di gara, quindi, ricevuto il verbale della Commissione convoca una nuova seduta pubblica di gara (dandone notizia ai partecipanti mediante PEC) nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni: in tali ultimi casi procede alle comunicazioni previste dall'art. 25 della L.P. 2/2016 e dell'art. 76, comma 5 lettera b), del Codice.

Il Presidente di gara in seduta pubblica procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, ad accertare la regolarità e completezza della



documentazione nelle stesse contenute e a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente disciplinare).

Contemporaneamente procede a dare lettura dell'importo offerto.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora il Presidente di gara accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale. A tal proposito si ricorda che a norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del Codice, **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto sono esclusi dalla gara.

Il Presidente di gara procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate al Paragrafo VI del presente disciplinare.

Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria sommando ai punti già attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica i punti attribuiti dal Presidente di gara stesso all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui l'offerta sia considerata anomala, si applica l'art. 97, comma 5 del Codice.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente disciplinare, la Commissione (per la parte tecnica) e il Presidente di gara possono comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La gara è aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dalla Commissione (per la parte tecnica) e dal Presidente di gara, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.



Il Presidente di gara procede ad aggiudicare la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria: a norma dell'art. 22 comma 9 bis della L.P. 2/2016 l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. 2/2016 e s.m., del Codice, della L.P. 23/1990, del regolamento di attuazione della medesima L.P. 23/1990, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg. e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

Durante le sedute pubbliche sopra indicate il Presidente di gara procede anche agli adempimenti connessi all'AVCPass, in particolare inserendo nel sistema stesso le offerte presentate e l'annotazione delle eventuali esclusioni. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente di gara delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva non abbia presentato il PASSOE, è chiamata, a norma dell'art. 83 comma 9 del Codice, a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente di gara o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione. In esito a tale pronuncia e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente di gara o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Costituisce causa di esclusione dalla gara:

1. la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta telematica amministrativa e/o tecnica;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lettera a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
3. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c), del Codice, in quanto la commissione o il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il Presidente di gara - eventualmente anche sulla base delle valutazioni e dei rilievi segnalati dalla Commissione - dispone l'esclusione dalla gara e procede - anche per il tramite del Responsabile del procedimento - alle comunicazioni previste dall'art. 25 della L.P. 2/2016 e s.m. e dell'art. 76, comma 5 lettera b), del Codice.



PARAGRAFO XII: VERIFICA REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica prescritti nel presente disciplinare di gara e dichiarati nel corso della procedura di gara, mediante l'acquisizione tramite il sistema di AVCpass della documentazione sotto indicata:

- a) Accertamento della sussistenza di annotazioni in casellario A.N.A.C. con la cui interrogazione si provvede a verificare l'insussistenza di provvedimenti interdittivi alla partecipazione alle gare.
- b) Certificato generale del casellario giudiziale riferiti:
 - al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
 - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali o Consorzi;
 - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
 - al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
 - in ogni caso ai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza;
 - in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
 - in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa, se pertinenti;
 - in ogni caso ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente disciplinare;
 - in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente disciplinare anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
 - in ogni caso, a institori e procuratori generali nonché ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.
- c) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.
- d) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- e) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.



- f) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
- l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera b);
 - l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso.
- g) Informazione o comunicazione (in ragione dell'importo complessivo del contratto ed ove necessaria) antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.
- h) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.
- i) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016:

- per l'impresa aggiudicataria: nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta la Stazione appaltante rilevi in capo all'aggiudicataria l'insussistenza dei requisiti di idoneità tecnica o la sussistenza di motivi di esclusione la Stazione appaltante procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. per i provvedimenti di competenza.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22 comma 9 della L.P. n. 2/2016 e s.m. la Stazione appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad A.N.A.C. che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro della UE l'Amministrazione provvede a richiedere direttamente all'Impresa stessa la documentazione necessaria.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate.



In caso di ConSORZI la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28 novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

A norma dell'art. 22 comma 6 della L.P. 2/2016 in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

L'Amministrazione richiede, inoltre, all'Impresa aggiudicataria la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti al Paragrafo VIII – Sezione I del presente disciplinare **da presentare entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione** (bilancio dell'impresa e dell'associazione, Statuto e atto costitutivo dell'associazione).

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di ConSORZI la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

PARAGRAFO XIII: ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario deve adempiere e trasmettere all'Amministrazione la documentazione indicata nel presente Paragrafo.

- 1) **Entro 10 giorni** dalla richiesta della Stazione appaltante (e comunque prima della stipula del contratto) - a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 103 del Codice – consegna della documentazione comprovante la costituzione del **GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** di cui all'art. 13 del Capitolato nella misura pari al 10% dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93



comma 7 del medesimo Codice: a tal fine è necessario che l'Impresa alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta cauzione definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato al presente disciplinare "Modalità di costituzione della cauzione definitiva" - Allegato n. 10. Non sono accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del Codice la mancata costituzione della presente cauzione entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo e la garanzia deve riferirsi a tutti gli operatori economici aderenti l'ATI.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio e la garanzia deve riferirsi sia al Consorzio che a tutte le Imprese consorziate esecutrici delle prestazioni.

- 2) **Prima della stipula del contratto**: effettuare il **VERSAMENTO** delle spese contrattuali, nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.
- 3) **Prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima dell'avvio della concessione**: l'Impresa **è obbligata** a stipulare apposita **POLIZZA ASSICURATIVA** di cui all'art. 7 del disciplinare ed a consegnarne copia all'Amministrazione.
In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.
- 4) L'Amministrazione appaltante richiede, inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione della seguente documentazione:



- il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata informatica (oppure da copia autenticata informatica della medesima), dal cui testo risulti espressamente:
 - che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
 - che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo e la verifica finale fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";
 - l'espressa indicazione della parte di esecuzione del contratto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.

- la **PROCURA** - in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da **ATTO PUBBLICO** informatico (oppure copia notarile informatica - in carta legale - dello stesso atto).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico informatico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del Codice, **è vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata.

- 5) Prima della stipula del contratto: a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 16 del Capitolato, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subaffidatari e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di



normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'impresa deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subaffidatari e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subaffidatari coinvolti successivamente in tali servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subaffidatari, per le finalità della legge n. 136/2010.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo.

In caso di ConSORZI gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio.

PARAGRAFO XIV: ULTERIORI INFORMAZIONI

A) **TERMINE DEL PROCEDIMENTO:** il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del disciplinare di gara. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipula del contratto, ...). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti tra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso inoltre in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

B) **AGGIUDICAZIONE:** il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto. Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione disposta con la presente gara non equivale ad accettazione dell'offerta e non costituisce vincolo per l'Amministrazione. L'affidamento della concessione è perfezionato con il concorrente che presenta l'offerta migliore, previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara. L'Amministrazione può decidere di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi e rimborsi.

C) **ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO:** a norma dell'art. 49, comma 7, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà procedere alla consegna dell'immobile per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio della concessione.

Dal momento della consegna matura l'obbligo di corresponsione del canone di concessione.

D) **PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** l'offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione dell'atto di concessione in forma pubblico-amministrativa, a conclusione del procedimento di verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente. Il termine di cui sopra rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dall'aggiudicatario, sia



necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (enti certificatori o imprese) o presso l'aggiudicatario stesso. Il termine predetto è altresì sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

E) **MANCATA STIPULAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE:** qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo cause di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicatario dall'Amministrazione, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'impresa, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia e con riserva per l'Amministrazione.

F) **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE:** Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del Capitolato le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra l'Amministrazione comunale e il concessionario. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, la decisione viene demandata all'Autorità Giudiziaria e il foro competente è quello di Trento.

G) **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFIDAMENTO:** si precisa che, secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del Capitolato, è vietata la cessione totale o parziale del contratto e il subaffidamento totale o parziale delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione comunale. In caso di violazione del presente divieto il Comune dispone la risoluzione della concessione.

H) **STIPULA DEL CONTRATTO:** il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del Codice: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

I) **NUOVO AFFIDAMENTO:** A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del Codice, le



stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del periodo di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

J) **PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI**: I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679. Con motivata dichiarazione da specificare nell'offerta tecnica, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON AUTORIZZARE l'accesso agli atti inerenti le parti (da indicare in modo dettagliato) relative all'offerta tecnica in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Codice.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione ai sensi della L.P. 23/1992, e del relativo Regolamento di attuazione approvato con DPP n. 17-97/Leg. di data 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

K) **TRACCIABILITÀ**: Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'amministrazione concedente.

L) **CODICE DI COMPORTAMENTO**: A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it ed allegato al presente disciplinare) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

M) **CAPITOLATO**: Si precisa che il Capitolato costituirà parte integrante del contratto di concessione.



COMUNE DI TRENTO

Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili

via delle Orfane, 13 | 38122 Trento
tel. 0461 884287 | fax 0461 884386
cultura.comune.tn@cert.legalmail.it
Orario di apertura al pubblico:
lun. - ven. 8.³⁰-12

N) **PUBBLICAZIONI:** Il presente disciplinare di gara viene pubblicato sul profilo del committente, all'albo pretorio dell'Amministrazione e su un quotidiano a diffusione locale.

Il Dirigente
dott.ssa Clara Campestrini

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati da compilare o facsimile e allegati di supporto:

1. Facsimile Dichiarazione di cui al punto 1
2. Facsimile di Domanda di partecipazione di cui al punto 2
3. Facsimile Offerta economica
4. Facsimile Offerta tecnica
5. Modalità di costituzione della cauzione definitiva
6. Patto di integrità
7. Capitolato
8. Planimetrie
9. Inventario beni
10. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016
11. Informativa Privacy
12. Guida operativa "Risposta alle gare telematiche – Fornitori – Luglio 2018 ver. 02.0"
13. Guida "Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento"
14. Deliberazione di Giunta comunale 9 dicembre 2013 n. 272 di approvazione delle tariffe
15. Piano Economico Finanziario
16. Attestazione imposta di bollo
17. Carta della Qualità dei servizi dell'Ostello della gioventù "Giovane Europa" di Trento
18. Richiesta di sopralluogo obbligatorio



Dasa-Rägister^{na} 47 di 47

BS OHSAS 18001:2007
IS-0616-03